REGOLAMENTO (CE) N. 840/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1996

recante talune disposizioni di applicazione del règolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in relazione alle statistiche del commercio estero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi [1], in particolare l'articolo 21,

considerando che, ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio estero, è opportuno definire le modalità di applicazione necessarie alla raccolta dei dati nonché all'elaborazione, alla trasmissione ed alla diffusione dei risultati, in modo da ottenere statistiche armonizzate;

considerando che assume rilevanza precisare chiaramente l'oggetto della statistica del commercio estero onde evitare i doppi conteggi oppure escludere talune operazioni nonché definirne la periodicità;

considerando che è opportuno completare la definizione dei dati da dichiarare come pure per le modalità secondo le quali essi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica;

considerando che è importante definire i movimenti particolari di merci per i quali sono necessarie disposizioni particolari; che devono essere attuate misure di armonizzazione comunitarie;

considerando che è necessario fissare il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione nonché le modalità delle correzioni in modo tale da permettere una diffusione periodica e uniforme;

considerando che, dati i legami esistenti tra la statistica del commercio estero e le procedure doganali, è opportuno tener conto delle disposizioni adottate tramite il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2], modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 [4];

considerando che occorre procedere alla sostituzione della normativa in materia a fini di trasparenza; che vanno quindi abrogati il regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3678/87 [6], il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/87 [8], il regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione [9], il regolamento (CEE) n. 3678/87 e il regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione [10];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si considerano come «importazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo: «il regolamento di base») e come «esportazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del medesimo.

CAPO 2

OGGETTO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero le merci:

(1) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.
(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.
(5) GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13.
(6) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 12.
(7) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.
(8) GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 8.
(9) GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 12.
(10) GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 19.

— immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale;

— comprese nell'elenco delle esclusioni figurante nell'allegato I;

— a cui si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25.

Articolo 3

1. La soglia statistica di cui all'articolo 12 del regolamento di base è fissata, per tipo di merce, in modo che le importazioni o le esportazioni il cui valore o la cui massa netta siano superiori, rispettivamente, a 800 ECU, o 1 000 chilogrammi, siano oggetto delle statistiche del commercio estero.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la soglia statistica che ha fissato in valuta nazionale.

Articolo 4

1. Il periodo di riferimento è il mese civile nel corso del quale i beni sono importati o esportati.

2. Quando il supporto dell'informazione statistica è il documento amministrativo unico, la data di accettazione di tale dichiarazione da parte della dogana determina il mese civile d'imputazione dei dati.

CAPO 3

DEFINIZIONE DEI DATI

Articolo 5

Le definizioni dei dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino del regolamento di base nonché le modalità con cui essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione, sono indicate negli articoli da 6 a 14.

Articolo 6

1. La «destinazione doganale» è identificata dal regime i cui codici da indicare sono elencati nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico, il regime statistico è indicato nel supporto dell'informazione quando gli Stati membri non richiedono la destinazione doganale.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 redigono l'elenco dei regimi statistici da indicare nel supporto dell'informazione in modo da permettere la fornitura delle statistiche alla Commissione secondo la codifica di cui al paragrafo 4.

4. I regimi statistici sono contrassegnati dai seguenti codici:

a) importazioni:

1 — normali

3 — previo perfezionamento passivo

5 — per perfezionamento attivo, sistema della sospensione

6 — per perfezionamento attivo, sistema del rimborso

7 — previo perfezionamento passivo economico tessile;

b) esportazioni:

1 — normali

3 — per perfezionamento passivo

5 — previo perfezionamento attivo, sistema della sospensione

6 — previo perfezionamento attivo, sistema del rimborso

7 — per perfezionamento passivo economico tessile.

Articolo 7

1. S'intende per:

a) «paese d'origine», il paese del quale le merci sono originarie ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b) «paese di provenienza», il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione, senza che siano intervenuti soste od atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio; nel caso in cui siano interventi tali atti o soste, viene considerato come paese di provenienza l'ultimo paese intermedio;

c) «paese di destinazione», l'ultimo paese noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate;

d) «Stato membro di esportazione o di importazione», lo Stato membro nel quale vengono espletate le formalità di esportazione o di importazione;

e) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro noto, al momento dell'importazione, nel quale le merci hanno la loro destinazione finale;

f) «Stato membro di esportazione effettivo», lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state previamente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione.

Quando le merci non sono state previamente spedite da un altro Stato membro per la loro esportazione o quando l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.

2. In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, deve essere indicato nel supporto dell'informazione statistica il paese d'origine.

Deve invece essere indicato il paese di provenienza nei seguenti casi:

a) per le merci la cui origine non sia nota;

b) per le seguenti merci, anche se la loro origine è nota:

— merci di cui al capitolo 97 della nomenclatura combinata;

— merci importate previo perfezionamento passivo;

— merci in restituzione e altre merci d'origine comunitaria.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), salve le disposizioni doganali, la menzione del paese d'origine non è obbligatoria.

3. Per i movimenti particolari di merci di cui al capo 4, i paesi controparti contemplati in tale capo sono considerati come paesi d'origine o paesi di destinazione.

4. I paesi definiti al paragrafo 1 sono designati e codificati conformemente all'articolo 9 del regolamento di base.

Articolo 8

Ai fini della determinazione della quantità di merci da indicare nel supporto dell'informazione, si deve intendere:

a) per «massa netta», la massa propria della merce priva di tutti i suoi imballaggi; salvo disposizioni contrarie emanate in forza dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base, la massa netta è indicata in chilogrammi per ogni sottovoce della nomenclatura combinata;

b) per «unità supplementare», le unità di misura della quantità diverse dalle unità di misura della massa espresse in chilogrammi; esse devono essere menzionate secondo le indicazioni che figurano nella versione in vigore della nomenclatura combinata in corrispondenza delle sottovoci interessate e che sono elencate nella prima parte, «Disposizioni preliminari», di tale nomenclatura.

Articolo 9

1. Il valore statistico è:

— all'esportazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui lasciano il territorio statistico dello Stato membro d'esportazione;

— all'importazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui entrano nel territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

2. Il calcolo del valore delle merci di cui al paragrafo 1 è effettuato:

— in caso di vendita o di acquisto, in base all'importo fatturato di tali merci;

— negli altri casi, in base all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui sia stabilito, il valore in dogana, definito conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, è la base per la determinazione del valore delle merci.

3. Il valore statistico comprende unicamente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, che si riferiscono alla seguente parte di percorso:

— in caso di esportazione, la parte interna al territorio statistico dello Stato membro d'esportazione;

— in caso di importazione, la parte esterna al territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

Per contro, il valore statistico non comprende le imposte dovute all'atto dell'esportazione o dell'importazione, come i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, i prelievi, le restituzioni all'esportazione o altre imposte di effetto equivalente.

4. Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte nel paese di perfezionamento.

5. Il valore statistico da indicare nel supporto dell'informazione è espresso in valuta nazionale. Gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione di un valore espresso in un'altra valuta.

Il cambio da applicare per la determinazione del valore statistico è quello fissato per il calcolo del valore in dogana oppure il cambio ufficiale al momento dell'esportazione o dell'importazione.

Fatta salva la normativa doganale, in caso di dichiarazione periodica gli Stati membri possono fissare un cambio unico relativo al periodo in oggetto per la conversione in valuta nazionale.

6. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono le informazioni disponibili per l'adeguamento del valore statistico, affinché quest'ultimo corrisponda al valore delle merci nel luogo e nel momento dell'attraversamento della frontiera esterna.

Articolo 10

1. «Modo di trasporto alla frontiera esterna» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:

— all'esportazione , si presume che le merci lascino il territorio statistico della Comunità;

— all'importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico della Comunità.

2. «Modo di trasporto interno» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:

— all'esportazione, si presume che le merci lascino il luogo di partenza;

— all'importazione, le merci pervengono al luogo d'arrivo.

Questo dato è richiesto soltanto nei casi previsti dalla normativa doganale.

3. I modi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

A	B	Denominazione
1	10	Trasporto marittimo
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Natante trasportato su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Spedizioni postali
7	70	Installazioni di trasporto fisse
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

4. I modi di trasporto sono designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna A dell'elenco di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono esigere che i modi di trasporto siano designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna B di tale elenco.

5. Il trasporto in contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2454/93, al passaggio alla frontiera esterna, deve essere indicato, tranne quando il modo di trasporto sia designato dai codici 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici seguenti:

0: merci non trasportate in contenitori;

1: merci trasportate in contenitori.

6. La nazionalità del mezzo di trasporto attivo alla frontiera esterna, quale è nota all'esportazione o all'importazione, deve essere indicata, tranne quando il modo di trasporto alla frontiera sia designato dai codici 2 (20 o 23), 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici dei paesi designati in forza dell'articolo 9 del regolamento di base.

7. Per mezzo di trasporto attivo s'intende quello che assicura la propulsione; nel caso del trasporto combinato o quando vi siano più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione del tutto.

La nazionalità del mezzo di trasporto attivo è quella del paese di immatricolazione o di registrazione, quale è nota al momento dell'espletamento delle formalità.

Articolo 11

1. S'intende per «preferenza» il regime tariffario secondo il quale si applicano dazi doganali preferenziali interamente o parzialmente sospesi in virtù di convenzioni, accordi o regolamenti speciali della Comunità.

2. La preferenza è indicata secondo i codici previsti a tal fine dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 12

1. S'intende per «importo fatturato» l'importo indicato nella fattura o nei documenti che la sostituiscono.

2. S'intende per «valuta» quella in cui viene espresso l'importo fatturato.

Articolo 13

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «atto» è qualunque operazione, commerciale o meno, che ha l'effetto di provocare un movimento di merci oggetto della statistica del commercio estero;

b) «natura dell'atto» è l'insieme delle caratteristiche che contraddistingono un atto.

2. L'elenco degli atti figura nell'allegato II.

Essi vengono designati nel supporto dell'informazione con i codici numerici della colonna A o con la combinazione dei codici della colonna A e delle loro suddivisioni della colonna B, previsti dall'elenco di cui sopra.

Articolo 14

1. S'intendono per «condizioni di consegna» le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale.

2. Le condizioni di consegna sono designate nel supporto dell'informazione con i codici e, eventualmente, con le indicazioni da menzionare conformemente all'allegato III.

CAPO 4

MOVIMENTI PARTICOLARI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 15

1. S'intendono per «movimenti particolari di merci» i movimenti di merci caratterizzati da peculiarità significative per l'interpretazione dell'informazione, inerenti, secondo il caso, al movimento in quanto tale, alla natura delle merci, all'atto all'origine del movimento di merci, o all'esportatore delle merci.

2. I movimenti particolari di merci riguardano quanto segue:

a) la riparazione di merci di trasporto;

b) le forze armate straniere e nazionali;

c) i complessi industriali;

d) gli invii scaglionati;

e) le provviste di stiva;

f) le provviste di bordo;

g) le fabbricazioni coordinate;

h) le spedizioni postali;

i) le navi e gli aeromobili, ai sensi della sezione 3;

j) la pesca marittima;

k) le parti di automobili e aeromobili;

l) gli impianti in alto mare;

m) i beni militari;

n) i prodotti petroliferi.

3. Salve disposizioni contrarie del presente regolamento o di disposizioni adottate in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, i movimenti particolari sono menzionati secondo il diritto interno pertinente.

Sezione 2

Impianti industriali

Articolo 16

1. Per «impianto industriale» s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali (in prosieguo: «i componenti»), che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e che sono destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

2. La registrazione statistica dell'esportazione di impianti industriali può essere oggetto di una dichiarazione semplificata. Il beneficio di tale procedura semplificata è concesso, su loro richiesta, a quanti sono tenuti a fornire l'informazione statistica, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 1,5 milioni di ECU, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri adottati.

Il valore statistico globale di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 17

1. Ai fini della presente sezione, si applicano le sottovoci di raggruppamento previste nel capitolo 98 della nomenclatura combinata, per i componenti di impianti industriali che rientrano nei capitoli 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94 a livello di ciascuno di detti capitoli e di ciascuna delle voci di cui si compongono.

2. Ai fini della presente sezione, i componenti che rientrano in un capitolo determinato sono classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda il capitolo in oggetto, a meno che i servizi competenti il cui elenco figura a detto capitolo 98 non impongano di classificarli, nel capitolo 98, nelle sottovoci di raggruppamento adeguate a livello delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato oppure di applicare il disposto del paragrafo 3.

Tuttavia, la procedura semplificata non preclude al servizio competente di classificare in talune sottovoci NC, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), i componenti che in esse rientrano.

3. Qualora i servizi competenti di cui al paragrafo 2 ritenessero il valore degli impianti industriali troppo basso ai fini della registrazione nelle sottovoci di raggruppamento relative ai rispettivi capitoli di appartenenza, si applicano le sottovoci di raggruppamento specifiche, previste dalla nomenclatura combinata.

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

Articolo 18

I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le regole figuranti in appresso, conformemente alla nomenclatura combinata:

1) Il codice è costituito da otto cifre.

2) Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.

3) La terza cifra, che serve a caratterizzare le esportazioni di impianti industriali, è 8.

4) La quarta cifra varia da 0 a 9 secondo l'attività economica principale dell'impianto industriale esportato e conformemente alla seguente classificazione:

Codice	*Attività economiche*
0	Energia (comprese la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda).
1	Estrazione di minerali non energetici (comprese la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (compresa l'industria del vetro).
2	Siderurgia; industrie di trasformazione dei metalli (esclusa la costruzione di macchine e di materiale da trasporto).
3	Costruzione di macchine e di materiale da trasporto; meccanica di precisione.
4	Industria chimica (compresa la produzione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche.
5	Industria alimentare, delle bevande e del tabacco.
6	Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e di articoli d'abbigliamento.
7	Industrie del legno e della carta (comprese la stampa e l'editoria); industrie manifatturiere non classificate altrove.
8	Trasporti (ad eccezione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni.
9	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.

5) La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata interessato dalla sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, la quinta e la sesta cifra sono 9.

6) Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano:

— a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0;

— a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.

7) I servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, prescrivono la designazione e il numero di codice da utilizzare nel supporto dell'informazione statistica per identificare i componenti di un impianto industriale.

Articolo 19

1. I soggetti tenuti a fornire l'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo previa autorizzazione, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro nell'ambito della presente sezione.

2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano esportati a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per le esportazioni che lo riguardano. Tale autorizzazione può peraltro essere concessa soltanto su pesentazione dei documenti comprovanti il raggiungimento del valore statistico globale di cui all'articolo 16, paragrafo 3 o la conformità ad altri criteri che giustificano il ricorso alla procedura semplificata.

3. Qualora i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 2 non siano i servizi responsabili dell'elaborazione delle statistiche del commercio estero dello Stato membro di esportazione, essi concedono l'autorizzazione soltanto previo parere favorevole di questi ultimi.

Sezione 3

Importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili

Articolo 20

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) *navi*, le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;

b) *aeromobili*, gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati ad essere utilizzati da una compagnia di navigazione aerea, ovvero ad uso militare;

c) *proprietà di una nave o di un aeromobile*, il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietaria di una nave o di un aeromobile;

d) paese controparte:

— all'importazione, il paese terzo costruttore se la nave o l'aeromobile sono nuovi; negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile;

— all'esportazione, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.

Articolo 21

1. Sono oggetto della statistica del commercio estero:

a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo ad una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;

b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; tale operazione è assimilata ad una esportazione;

c) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento attivo e la loro riesportazione a seguito di perfezionamento attivo a destinazione di un paese terzo;

d) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento passivo e la loro reimportazione a seguito di perfezionamento passivo.

2. I risultati relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono elaborati sulla base dei seguenti dati:

— il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

— il regime statistico;

— il paese controparte;

— la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata, per le navi, e la quantità, in massa netta e in unità supplementari, per gli aeromobili;

— il valore statistico.

Articolo 22

Gli Stati membri utilizzano tutte le fonti d'informazione disponibili ai fini dell'applicazione della presente sezione.

Sezione 4

Forze armate

Articolo 23

Non sono oggetto della statistica del commercio estero:

— le merci esportate destinate alle forze armate nazionali di stanza al di fuori del territorio statistico;

— le merci importate che erano state trasferite dalle forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico;

— le merci acquisite o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro alle forze armate straniere che vi sono stanziate.

Articolo 24

1. Qualora siano esportate merci a destinazione di forze armate straniere di stanza al di fuori del territorio statistico dello Stato membro di esportazione, il paese di stanza è considerato come paese di destinazione.

2. Qualora siano importate merci in provenienza da forze armate straniere di stanza al di fuori del territorio statistico dello Stato membro d'importazione, il paese di stanza è considerato come paese d'origine.

Sezione 5

Riparazione di mezzi di trasporto

Articolo 25

Non sono oggetto della statistica del commercio estero:

— le merci importate, destinate alla riparazione di mezzi di trasporto, contenitori e attrezzature accessorie di trasporto stranieri, che si trovano temporaneamente sul territorio statistico dello Stato membro d'importazione, ma non sono vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo;

— le merci esportate destinate alla riparazione di mezzi di trasporto, contenitori e attrezzature accessorie di trasporto dello Stato membro d'esportazione, che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio statistico di tale Stato membro, ma non sono vincolate al regime doganale del perfezionamento passivo;

— i pezzi sostituiti in occasione delle riparazioni di cui al primo e secondo trattino e che non lasciano il territorio statistico in cui hanno avuto luogo dette riparazioni.

CAPO 5

ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI RISULTATI

Articolo 26

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri trasmettono alla Commissione senza indugio, e non oltre le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento, i risultati mensili delle loro statistiche del commercio estero.

Articolo 27

1. Se i dati contenuti in un supporto dell'informazione statistica devono essere corretti, le correzioni sono apportate ai risultati del periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati mensili corretti con una frequenza almeno trimestrale, nonché un riepilogo dei dati annuali aggregati e corretti.

Articolo 28

Gli Stati membri conservano i supporti dell'informazione statistica di cui agli articoli 7 e 23 del regolamento di base, o comunque le informazioni che essi contengono, durante almeno due anni dopo la fine dell'anno a cui tali supporti si riferiscono.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro istruzioni nazionali ed ogni successiva modificazione.

Articolo 30

I regolamenti (CEE) n. 546/77, (CEE) n. 518/79, (CEE) n. 3345/80, (CEE) n. 3678/87 e (CEE) n. 455/88 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1996.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 2

Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle merci seguenti:

a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;

b) l'oro detto monetario;

c) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;

d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:

1. merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;
2. doni a capi di Stato, membri di governi o di parlamenti;
3. oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;

e) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

1. ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;
2. materiale, provviste o oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, procedono o seguono il viaggiatore;
3. corredi da sposa, oggetti provenienti da trasloco o eredità;
4. bare, urne funerarie, oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione delle tombe e dei monumenti funerari;
5. stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi correnti e altri articoli pubblicitari;
6. merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;
7. zavorra;
8. fotografie, pellicole impressionate e sviluppate, progetti, disegni, copie di piani, manoscritti, incartamenti, stampati amministrativi, archivi e bozze di stampa, nonché qualsiasi supporto d'informazione impiegato nell'ambito di uno scambio internazionale d'informazioni;
9. francobolli;
10. prodotti farmaceutici utilizzati in manifestazioni sportive internazionali;

f) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali in vista della tutela delle persone o dell'ambiente;

g) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati al di fuori, ma in immediata vicinanza, del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda.

ALLEGATO II

Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Colonna A	Colonna B
1. Atti che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione degli atti da registrare sotto i codici 2, 7, 8) [a] [b] [c]	1. Acquisto/vendita definitivo/a [b] 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Baratto (corrispettivo in natura) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Locazione finanziaria [c]
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione dell'atto originario sotto il codice 1 [d]; sostituzione di merci a titolo gratuito [d]	1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio: in garanzia) di merci non rispedite
3. Atti (non temporanei) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)	1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Altri
4. Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi [e] o di una riparazione [f] (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo una lavorazione per conto terzi [e] o una riparazione [f] (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Atti senza trasferimento di proprietà, quali locazione, mutuo, leasing operativo [g] ed altri usi temporanei [h], ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	1. Locazione, mutuo, leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)	
8. Fornitura di materiale e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di genio civile facenti parte di un contratto generale [i]	
9. Altri atti	

[a] Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:

— avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente;

— viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, l'atto figurerebbe sotto il codice 3).

[b] Comprese le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

[c] Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.

[d] Le rispedizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A, devono figurare nelle rubriche corrispondenti.

[e] Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

[f] La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione o di miglioria.

[g] Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, esclusa la locazione finanziaria di cui alla nota [c].

[h] Questa rubrica riguarda i beni esportati/reimportati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.

[i] Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrati gli atti per i quali ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario, gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.

ALLEGATO III

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 14, paragrafo 2

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE — Ginevra	Luogo da precisare
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	... punto designato
FAS	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo e nolo (C & F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo (CIF)	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	Punto di destinazione convenuto
CIP	Porto e assicurazione pagati fino a	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Reso franco bordo nave a destino	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Reso franco banchina	Sdoganato ... porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	Luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

Terza sottocasella

1: Luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione.

2: Luogo situato in un altro Stato membro.

3: Altri (luogo all'esterno della Comunità).